CHIAPPORI - BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Numero 01 bis – Gennaio 2020 (supplemento)

INDICE

Le "sanzioni" in capo al committente nei contratti di appalto *pag. 2*

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96 - FAX 010. 88 82 30
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

Le "sanzioni" in capo al committente nei contratti di appalto

In caso di **mancata effettuazione delle ritenute**, o di **mancato versamento delle stesse**, il committente di un **contratto di appalto** rientrante nell'ambito di applicazione dell'**articolo 4 D.L. 124/2019** può essere chiamato a **rispondere delle sanzioni** previste per l'impresa appaltatrice solo qualora non abbia ottemperato ai doveri previsti dai **commi 1 e 3 del predetto articolo**.

In caso contrario **non può mai essere responsabile delle omissioni** compiute dall'impresa appaltatrice.

L'**articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997**, inserito dall'**articolo 4 D.L. 124/2019**, prevede nuovi obblighi per il **versamento delle ritenute relative al lavoro dipendente** in presenza di contratti di appalto, subappalto e di affidamento di **importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000** caratterizzati dal **prevalente utilizzo di manodopera** pressa la sede del committente e con **utilizzo di beni strumentali del committente stesso**.

In tale ipotesi, e salva la possibilità di richiedere una **certificazione all'Agenzia delle entrate** in presenza di determinati requisiti, il committente deve di fatto "controllare" che l'impresa appaltatrice abbia **adempiuto correttamente al versamento delle ritenute** in questione con riferimento ai lavoratori dipendenti impiegati nello specifico contratto.

Al fine di consentire al committente di verificare il **corretto adempimento degli obblighi in materia di ritenute** è previsto che l'impresa appaltatrice trasmetta al committente copia dei modelli F24 (specifici per il contratto in essere) nonché una serie di **informazioni dettagliate** sui lavoratori impiegati (ore lavorate, retribuzione, dettaglio ritenute, ecc.).

Laddove il committente rilevi che l'appaltatrice **non abbia adempiuto correttamente** ai propri obblighi (**errata determinazione** delle ritenute o **mancato versamento** delle ritenute stesse) deve **sospendere il pagamento dei corrispettivi per un importo massimo del 20% del totale pattuito** (ovvero per un importo pari alle ritenute non versate), nonché **comunicare tale inadempimento all'Agenzia delle entrate** entro 90 giorni.

In questo contesto può essere chiamato in causa anche il **committente,** precisando sin

da subito che la sua responsabilità è necessariamente collegata all'eventuale **inadempimento** da parte dell'impresa appaltatrice in relazione ai **corretti obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute**.

Infatti, laddove quest'ultimo svolga in maniera corretta i propri obblighi di sostituto d'imposta nessuna responsabilità può essere addossata al committente, anche laddove quest'ultimo **non abbia adempiuto agli obblighi sopra descritti**.

Pertanto, affinché via sia una **responsabilità del committente** è necessario un **inadempimento dell'impresa appaltatrice** ed una **condotta omissiva** del committente stesso con riguardo ai seguenti obblighi:

- mancata richiesta dei modelli F24 o delle informazioni richieste;

- assenza dei predetti documenti e **mancata sospensione** dei pagamenti;

- mancata segnalazione all'Agenzia delle entrate nel termine dei 90 giorni.

In tali ipotesi, il **committente è responsabile del versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice in relazione alle proprie omissioni**.

Non si tratta quindi di una **responsabilità diretta** ma di una sorta di **responsabilità in solido** con la controparte, **la quale resta comunque responsabile delle sanzioni previste** dalle seguenti disposizioni:

- articolo 14 D.Lgs. 471/1997, secondo cui in caso di **mancata esecuzione delle ritenute** si applica la **sanzione del 20% dell'ammontare** non trattenuto;

- articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, che prevede la **sanzione del 30%** nell'ipotesi di **omesso o ritardato versamento delle ritenute**;

- articolo 15 D.Lgs. 471/1997, in forza del quale "*nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti* ***non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto*** *che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la* ***sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500***".

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI